



Città di CASTELFRANCO VENETO

Provincia di Treviso

Via F. M. Preti, 36 - 31033 - Castelfranco Veneto, TV - Tel: 0423.73.54 - Fax: 0423.735580

C.F./P.Iva:00481880268 – Sito web: www.comune.castelfrancoveneto.tv.it

Email: info@comune.castelfranco-veneto.tv.it - Pec: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it

PROCEDURA APERTA

(ex art. 70, comma 1 e 182 del D.Lgs. 36/2023 sotto soglia comunitaria)

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE EX ART. 176 E SEGG. DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDE E ALIMENTI PRECONFEZIONATI PER LA DURATA DI 5 ANNI SECONDO I CRITERI AMBIENTALI MINIMI (D.M. 09.04.2025)

PREMESSE

Con determinazione **n. XX/2026** del Settore Economico Finanziario, questa Amministrazione ha deciso di affidare in concessione il servizio di somministrazione automatica mediante installazione e gestione di n. 22 distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati collocati presso le varie sedi comunali e nei locali delle scuole appartenenti all'Istituto Comprensivo 2 di Castelfranco Veneto per la durata di cinque anni, in conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi specificati nell'allegato al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 9 aprile 2025, pubblicato in G.U. n. 96 del 26/04/2025, visibile all'indirizzo <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/04/26/25A02458/SG>. La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>

Il luogo di svolgimento della concessione è il territorio del Comune di Castelfranco Veneto (codice NUTS ITH34).

CIG XXXXXXX

CUI S0048188026820250007

Il RUP, Responsabile unico del progetto, è il dott. Emanuele Muraro.

Il DEC, Direttore dell'Esecuzione del Contratto, è il dott. Riccardo Franceschi.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di

tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei documenti inseriti all'interno della sezione "Guide e manuali" scaricabili accedendo dal link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai

sensi del Regolamento eIDAS.

Gli utenti italiani possono accedere al sistema di autenticazione/registrazione anche utilizzando la Carta d'Identità Elettronica (CIE).

Una volta completata la procedura di identificazione, a ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al NUMERO VERDE: 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 per ricevere assistenza in lingua italiana), link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/chi-siamo/contatti/contact-center/>

Gli operatori sono a disposizione tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando/disciplinare di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) modello domanda di partecipazione (all. 1 al disciplinare)
- d) DGUE Request (all.2 ,in formato .xml);
- e) modello offerta tecnica (all. 3 al disciplinare);
- f) modello offerta economica (all. 4 al disciplinare);
- g) capitolato tecnico prestazionale
- h) relazione tecnica illustrativa e PEF
- i) planimetrie
- l) matrice dei rischi
- m) schema di contratto
- n) Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, perfezionato in data 9 ottobre tra le Prefetture della Regione Veneto, la Regione del Veneto, l'Unione delle Province del Veneto e l'ANCI Veneto, al quale il Comune di Castelfranco Veneto ha aderito con deliberazione di Giunta n. 388 del 27.11.2025, reperibile all'indirizzo <https://amministrazionetrasparente.comune.castelfrancoveneto.tv.it/home/altri-contenuti-prevenzione-della-corruzione/regolamenti-per-la-prevenzione-e-la-repressione-della-corruzione-e-dellillegalita/>
- o) Determinazione a contrarre n. 1 del 9/01/2026 del Settore Economico Finanziario. In caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni degli elaborati progettuali e quelle del bando e del disciplinare di gara, prevalgono le disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione di amministrazione trasparente "Bandi di gara e contratti" all'indirizzo <https://amministrazionetrasparente.comune.castelfrancoveneto.tv.it/bando-gara/affidamento-in-concessione-del-servizio-di-somministrazione-di-alimenti-e-bevande-mediante-distributori-automatici-per-cinque-anni-nel-rispetto-dei-criteri-ambientali-minimi-previsti-dal-d-m-09-04/> e sulla Piattaforma ARIA – SINTEL all'indirizzo <https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile o ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di **quesiti** scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti denominata "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le **risposte** alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione "Documentazione di gara" nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e sul sito istituzionale all'indirizzo <https://amministrazionetrasparente.comune.castelfrancoveneto.tv.it/bando-gara/>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto (si veda punto 6 del documento "Relazione tecnica illustrativa e PEF").

DESCRIZIONE DEI SERVIZI	CPV	P (PRINCIPALE)	IMPORTO (iva esclusa)
Servizio di somministrazione automatica mediante installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati	55900000-9 Servizi di vendita al dettaglio	P	Euro 295.500,00
A) IMPORTO STIMATO DELLA CONCESSIONE			295.500,00
B) OPZIONE MODIFICHE (EX ART.189, 1C. LETT A, NELLA MISURA DEL 20% DELL'IMPORTO STIMATO)			Euro 59.100,00
A)+B)IMPORTO STIMATO DELLA CONCESSIONE			Euro 354.600,00

I costi della sicurezza sono stati stimati in euro 200,00.

In riferimento al **COSTO DEL PERSONALE**, trattandosi di appalto di «concessione» si applica l'art. 185 del D.Lgs. 36/2026 in luogo dell'art. 108, riservato agli appalti di lavori, servizi e forniture.

Ad ogni buon conto, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D. Lgs n. 36/2023, si evidenzia che il costo annuo della manodopera riferito stimato per l'affidamento, ammonta ad Euro 31.000,00, e che il C.C.N.L. di riferimento è il seguente:

Codice contratto CNEL	Titolo contratto CNEL	Codice Macro settore CNEL	Descrizione Macro settore CNEL	Contraenti Datoriali	Contraenti sindacali
H011	CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi	H	TERZIARIO E SERVIZI	CONFCOMMERCIO IMPRESSE PER L'ITALIA	FILCAMS CGIL; FISASCAT CISL; UULTUCS (UGL terziario in firma separata)

Il valore economico posto a base di gara corrisponde al rialzo sul canone di concessione fissato in Euro 9.350,00.

3.1 DURATA

La concessione avrà durata di 5 (cinque) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla data di effettivo inizio del servizio convenuta tra le parti.

3.2 REVISIONE DEI PREZZI

Si rinvia a quanto previsto nello schema di contratto, art. 11.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

In considerazione della durata della concessione, è prevista l'opzione per l'Amministrazione concedente di chiedere all'aggiudicatario durante l'esecuzione del contratto di apportare modifiche al servizio erogato ai sensi e nei limiti di cui all'art.189, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 36/2023 e s. m. i. in relazione a possibili ulteriori variazioni dell'attuale assetto della logistica delle sedi e degli uffici, compresa l'acquisizione ovvero la dismissione di sedi di cui, allo stato, non è possibile conoscere la precisa entità, ovvero l'installazione di ulteriori distributori automatici in immobili di proprietà comunale, o ad uso almeno parzialmente comunale, diversi da quelli oggetto della presente concessione ma per i quali si verificasse la necessità dell'installazione.

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D. Lgs. 36/2023. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) c) e d) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D. Lgs. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del D. Lgs. 36/2023 sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del D. Lgs. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore

economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d), del D. Lgs. 36/2023, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti a norma del comma 3 dell'art. 67 del D. Lgs. 36/2023.

Nella presente concessione, trattandosi di servizi espletati da personale che, per la maggior parte dei casi, si occupa di una molteplicità di commesse, non si ritiene applicabile la clausola di cui all'art. 57 del D. Lgs. 36/2023 relativa alla stabilità occupazionale.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che, occupando oltre cinquanta dipendenti, non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che, occupando un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, che preveda tale obbligo, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente

corrisposta, trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0 di Anac). Nel caso fosse necessario, l'operatore economico si impegna a fornire alla stazione appaltante le autorizzazioni necessarie alla piena fruizione del FVOE. Si rinvia alle istruzioni impartite al riguardo da A.N.A.C. al seguente indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Avere realizzato, nei cinque anni antecedenti la pubblicazione del presente bando, servizi di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati mediante almeno 22 distributori automatici complessivamente.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1 devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di cui al precedente punto 6.2 non essendo frazionabile, deve essere posseduto da un componente

del raggruppamento.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1 devono essere posseduti ai sensi dell'art. 67,c. 3, D. Lgs. 36/23.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, salvo quanto disposto dall'art. 104, c. 12, D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità

del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 SUBAPPALTO

Trattandosi di concessione di servizi, si richiama l'art. 188 del Codice, in base al quale il ricorso al subappalto da parte del Concessionario è regolato dalla corrispondente disciplina in materia di appalti, di cui all'articolo 119, così come modificato dall'art. 41, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 209/2024, per quanto compatibili con l'affidamento del servizio nella forma della Concessione.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni. Tutte le prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. Ciò in ragione delle caratteristiche del servizio e dell'esigenza di garantire un controllo delle lavorazioni richiesta e al fine di una maggiore tutela delle condizioni di lavoro, della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il Concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente concedente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

CLAUSOLA SOCIALE Trattandosi di servizi per cui nella prassi le lavorazioni relative alla gestione delle attività sono gestite da personale che si occupa di una molteplicità di commesse, per un ridotto quantitativo temporale in capo ad ogni singola commessa, non si ritiene applicabile alla clausola di cui all'art 57 del D.Lgs. 36/2023 relativa alla stabilità occupazionale.

RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, dell'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, gli operatori economici che occupano **più di 50 dipendenti**, sono tenuti a presentare, a pena di esclusione dalla gara, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, copia dell'ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale di cui all'art. 46 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di pari opportunità ovvero in caso di inosservanza dei termini previsti dall'art. 46 comma 1, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, dell'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, qualora **l'operatore economico che occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, e non sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, si impegna a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione (stipula) del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** di ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione e guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità.

La violazione del comma 2 dell'art. 1 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola o in raggruppamento temporaneo, per 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento.

Sono quindi esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre tale relazione alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto.

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, dell'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, qualora **l'operatore economico che occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, lo stesso si impegna a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione (stipula) del contratto, la certificazione di cui all'art. 17 della L. 12 marzo 1999 n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.** La relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

RISPETTO L. 68/1999 Costituisce causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla L.68/1999 (art. 17).

Si ricorda, infine, agli operatori economici che il mancato adempimento di quanto disposto dal citato art. 1 commi 2, 3 e 4 dell'Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, in conformità al comma 6 di detto articolo, determinerà l'applicazione di penali commisurate in base alla gravità della violazione, all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

CRITERI MINIMI AMBIENTALI E CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

Per l'esecuzione del servizio oggetto della concessione, ai sensi dell'art. 113 del Codice, è richiesto il rispetto dei Criteri Ambientali minimi (CAM) per i Servizi di ristoro e di distribuzione di acqua di rete a fini potabili stabiliti con il D.M. n. 9 aprile 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e gli altri requisiti indicati nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

In caso di aggiudicazione il Concessionario dovrà sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% del valore complessivo della procedura, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad **€ 7.092,00**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con pagamento alla tesoreria comunale mediante PagoPa, collegandosi al sito <https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimiTipoPagamento> (selezionando pagamento spontaneo, pagamenti diversi- rimborsi o pagamenti diversi, indicando come Causale "garanzia provvisoria gara distributori"). Si può procedere al pagamento direttamente in maniera telematica oppure si può stampare l'avviso di pagamento e recarsi in una qualsiasi ricevitoria convenzionata.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compi/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compi/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme telematiche.

Come previsto dalla delibera Anac n. 606/2023, l'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia o l'indirizzo pec presso il quale la Stazione Appaltante può chiedere all'impresa emittente di confermare l'autenticità della garanzia prodotta.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme telematiche ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente;
- d. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi:
 - SA 8000 - Certificazione social accountability 8000
 - UNI CEI EN ISO 50001 - Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso
 - UNI EN ISO 14001 - Sistemi di gestione ambientale
 - UNI ISO 45001 - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
 - UNI/PdR 125 - Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni

- EMAS - Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS - Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009
- UNI EN ISO 14064-1 - Gas a effetto serra
- UNI EN ISO/TS 14067 - Gas a effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint)
- Rating di legalità
- Rating di impresa
- Attestazione modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 SOPRALLUOGO

È facoltà dei concorrenti effettuare un sopralluogo per prendere visione dei luoghi ove devono essere installati i distributori.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato **previo appuntamento** da richiedere a mezzo mail all'indirizzo appalticontratti@comune.castelfranco-veneto.tv.it.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata **entro le ore 18.00 del giorno XX/XX/2026**, tramite email all'indirizzo sopra indicato e deve riportare:

- il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
- La data prescelta tra quelle sotto indicate.

Il sopralluogo potrà essere effettuato scegliendo una delle seguenti date: **XXXXXX o XXXXXX**, con ritrovo alle ore 09:30 presso il Municipio, Via F. M. Preti 36, Ufficio Gare, Contratti e Patrimonio, primo piano.

Con successiva e-mail, la Stazione Appaltante confermerà l'avvenuta prenotazione.

Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso l'ente concedente non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Al termine del sopralluogo verrà rilasciato un certificato attestante l'avvenuto sopralluogo all'impresa, da

inserire come allegato alla domanda di partecipazione. In caso contrario, l'operatore economico dichiara, nella domanda di partecipazione alla gara, secondo il modello allegato, di assumersi la responsabilità di non aver visionato direttamente i locali interessati, tramite sopralluogo, ma di aver acquisito dalla documentazione di gara tutte le informazioni necessarie per presentare l'offerta.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac> L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del portale dei pagamenti dell'Anac (<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>) ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente bando/disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Ogni file presentato deve essere sottoscritto digitalmente.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05. **L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del giorno XX.XX.2026** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 Mbyte per singolo file. In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 100 Mbyte. Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non deve superare complessivamente i 30 Mbyte.

In conformità alla normativa nazionale di riferimento, la piattaforma Sintel supporta firme digitali generate nei formati PAdES, CAdES. Questa tipologia di firma digitale è solitamente distinguibile dall'estensione del file

che viene generato dopo l'apposizione della firma (.p7m). Le firme digitali gestite sono di tipo attached. Il documento originario oggetto di firma e il certificato di firma digitale risiedono all'interno in un unico file. Per ulteriori informazioni si rimanda al manuale "Modalità tecniche per l'utilizzo di Sintel".

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel manuale utente "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL" di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata dalla Piattaforma.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma in formato editabile.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma, secondo le indicazioni contenute nel Manuale utente "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL" per allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione (da redigersi preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare, dovrà essere prodotta da ciascun operatore economico singolo o associato e, in caso di consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. b, c, d, D.lgs. 36/23 sia da consorzio sia dalle consorziate designate quali esecutrici) con documentazione comprovante assolvimento imposta di bollo;
- 2) DGUE Response in formato .xml (dovrà essere prodotto da ciascun operatore economico singolo o associato e, in caso di consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. b, c, d, D.lgs. 36/23 sia da consorzio sia dalle consorziate designate quali esecutrici).

La funzionalità che permette agli Operatori Economici di generare la eDGUE Response in formato .xml è disponibile con link diretto presente in SINTEL nella sezione PROCEDURE. Una volta predisposta, la eDGUE Response potrà essere trasmessa in sede di sottomissione dell'offerta per la procedura di gara. Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il manuale "E-DGUE - CREAZIONE RESPONSE" presente in piattaforma a supporto degli operatori economici.

- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) documentazione in caso di avalimento;
- 6) documentazione per i soggetti associati;
- 7) Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

a. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del D. Lgs. 36/2023 sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove

presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
- di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Castelfranco Veneto, reperibile sul sito internet del Comune al seguente indirizzo: <https://amministrazionetrasparente.comune.castelfrancoveneto.tv.it/home/disposizioni-general/atti-general/codice-di-comportamento-del-comune-di-castelfranco-veneto/> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il protocollo di legalità Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, perfezionato in data 9 ottobre 2025 tra le Prefetture della Regione Veneto, la Regione del Veneto, l'Unione delle Province del Veneto e l'ANCI Veneto, al quale il Comune di Castelfranco Veneto ha aderito con deliberazione di Giunta n. 388 del 27.11.2025, reperibile all'indirizzo <https://amministrazionetrasparente.comune.castelfrancoveneto.tv.it/home/altri-contenuti-prevenzione-della-corruzione/regolamenti-per-la-prevenzione-e-la-repressione-della-corruzione-e-dellillegalita/> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto protocollo, pena la risoluzione del contratto ;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine **all'assolvimento dell'imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

b. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

c. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

d. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità contenute nel Manuale utente "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL", a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta deve essere sottoscritta digitalmente e deve contenere, a pena di non attribuzione dei relativi punteggi, la documentazione necessaria ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativamente ai seguenti elementi di valutazione:

A. gestione del servizio:

- A1 piano di rifornimento dei distributori con indicazione delle tempistiche e del personale dedicato;
- A2 manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori;
- A3 servizio di pulizia dei distributori
- A4 approvvigionamento e sostituzione dei distributori in caso di malfunzionamento;
- A5 monitoraggio della corretta conservazione dei prodotti;
- A6 monitoraggio della scadenza dei prodotti, con particolare attenzione alla prevenzione degli sprechi alimentari
- A7 gestione dei rapporti con il Concessionario;
- A 8 caratteristiche della sede operativa dedicata (ubicazione, dotazione tecnologica);

B. caratteristiche dei distributori automatici;

C. bevande;

D. alimenti confezionati;

E. catalogo prodotti aggiuntivi;

F. certificazioni;

G. prodotti a filiera corta.

L'OFFERTA TECNICA, che può essere redatta secondo il modello allegato, dovrà contenere:

1. RELAZIONE descrittiva riferita agli elementi A, B (oltre che alle schede tecniche relative all'elemento B). La relazione dovrà essere redatta in lingua italiana, rispettando il limite complessivo massimo di 10 FACCIATE con la seguente formattazione **indicativa**: orientamento facciata "verticale"; carattere "Arial", dimensione "11"; interlinea "1,5". La relazione dovrà essere strutturata per paragrafi; ciascun paragrafo corrisponderà a ciascuno dei criteri di valutazione sopra indicati (A. gestione del servizio, con specificazione dei sotto paragrafi dall'A1 all'A8 compresi, B. caratteristiche dei distributori automatici);
2. lista delle bevande offerte (elemento di valutazione C). La stessa si comporrà di due sezioni; la prima, di prodotti da offrire obbligatoriamente, nella quale si dovranno indicare le marche e le caratteristiche del prodotto che si intende fornire ed una seconda nella quale si dovranno indicare, con le medesime modalità, i prodotti la cui offerta è facoltativa.
3. lista degli alimenti confezionati offerti (elemento di valutazione D): si dovranno indicare marche e caratteristiche dei prodotti;
4. catalogo prodotti aggiuntivi (elemento E) nella quale dovranno essere indicati prodotti ulteriori rispetto a quelli inseriti all'art. 14 "catalogo prodotti" del capitolato, indicando marche e caratteristiche dei prodotti;
5. dichiarazione relativa al possesso delle certificazioni (elemento di valutazione F);
6. dichiarazione eventuale impegno prodotti a filiera corta (elemento di valutazione G).

17 OFFERTA ECONOMICA

ATTENZIONE Vista la peculiarità dell'offerta economica richiesta per la presente gara si precisa quanto segue: l'operatore economico deve inserire nella Piattaforma secondo le modalità contenute nel Manuale utente "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL". L'offerta economica sottoscritta digitalmente, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) una percentuale dell'1% fittizia (non deve essere inserito il simbolo "%") che non sarà presa in considerazione. La percentuale deve essere inserita solo per poter continuare con la procedura prevista dalla Piattaforma Sintel;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) la stima dei costi della manodopera.
- d) il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze predeterminato dalla Stazione Appaltante (€ 200).

La propria offerta economica dovrà essere espressa mediante la presentazione del modello "offerta economica" al presente disciplinare debitamente compilato e sottoscritto come sotto specificato.

Negli appositi campi "**Allegati all'offerta economica**", l'operatore economico dovrà allegare:

1. **l'offerta economica** (da redigersi mediante compilazione del documento allegato "modello offerta economica", in cui dovranno essere dichiarati:
 - il canone annuo in aumento rispetto a quello posto a base di gara (€ 9.350,00) da corrispondere alla Stazione Appaltante (foglio 1 del documento excel "modello offerta economica");
 - la percentuale di sconto sui prezzi dei prodotti offerti (foglio 2 del documento excel "modello offerta economica");
 - l'elenco dei prodotti aggiuntivi con il prezzo offerto (foglio 3 documento excel modello offerta economica).

2. La dichiarazione relativa ai costi della manodopera secondo il modello "**dichiarazione costo manodopera**". La compilazione e produzione di quest'ultima dichiarazione, pur non essendo prescritta a pena di esclusione, è finalizzata a consentire al RUP ogni valutazione in ordine alla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. In caso di eventuale contrasto tra l'importo totale del costo della manodopera riportato nel documento "dichiarazione costo manodopera" surrichiamato e l'importo totale riportato nell'offerta economica, prevale quest'ultimo. L'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente secondo le modalità previste al precedente punto 5.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE	100

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

	CRITERI DI VALUTAZIONE	CRITERIO MOTIVAZIONALE/LISTA SCELTE	Punti D max	Punti Q max	Punti T max	Documentazione
A	<p>Gestione del servizio</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere le modalità e l'esecuzione del servizio con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A1 piano di rifornimento dei distributori con indicazione delle tempistiche e del personale dedicato; - A2 manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori; - A3 servizio di pulizia dei distributori - A4 approvvigionamento e sostituzione dei distributori in caso di malfunzionamento; - A5 monitoraggio della corretta conservazione dei prodotti; - A6 monitoraggio della scadenza dei prodotti, con particolare attenzione alla prevenzione degli sprechi alimentari - A7 gestione dei rapporti con il Concessionario; - A8 caratteristiche della sede operativa dedicata (ubicazione, dotazione tecnologica della sede, condizioni di lavoro); 	<p>La Commissione giudicatrice attribuirà i coefficienti sulla base del seguente CRITERIO MOTIVAZIONALE:</p> <p><i>Efficienza, efficacia e realismo delle proposte formulate.</i></p> <p><i>Livello di approfondimento delle soluzioni proposte, precisione, coerenza ed esaustività delle stesse.</i></p> <p><i>Chiarezza (anche espressivo – compositiva) e sintesi nella formulazione delle proposte.</i></p>	10			Relazione
B	<p>Caratteristiche dei distributori automatici</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali dei distributori proposti, evidenziando anche caratteristiche migliorative rispetto alle caratteristiche minime indicate nel Capitolato Tecnico prestazionale (allegare anche schede tecniche: le schede dei distributori non concorrono a formare il limite delle facciate); - funzionalità dei distributori automatici che ne permettano un uso immediato e intuitivo da parte degli utenti (esempio: interfaccia o singoli comandi touch); - sistemi di sicurezza per evitare atti vandalici o altri comportamenti che possono danneggiare le apparecchiature. 	<p>La Commissione giudicatrice attribuirà i coefficienti sulla base del seguente CRITERIO MOTIVAZIONALE:</p> <p><i>Caratteristiche migliorative, migliore funzionalità e sicurezza, caratteristiche innovative.</i></p> <p><i>Efficienza, efficacia e realismo delle proposte formulate.</i></p> <p><i>Livello di approfondimento delle soluzioni proposte, precisione, coerenza ed esaustività delle stesse.</i></p> <p><i>Chiarezza (anche espressivo – compositiva) e sintesi nella formulazione delle proposte.</i></p>	10			Relazione

C	<p><u>Bevande</u></p> <p>Il concorrente dovrà presentare la lista di prodotti offerti.</p>	<p>La Commissione giudicherà le proposte sulla base del seguente CRITERIO MOTIVAZIONALE: fattibilità, completezza, coerenza, l'efficacia, premiando i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varietà dei prodotti offerti; - maggior utilizzo di prodotti di prima qualità e di marche leader nel settore; - presenza di prodotti differenziati per diabetici/per intolleranti al latte e derivati/per celiaci/per ipertesi, proteici. 	15			Lista prodotti
D	<p><u>Alimenti confezionati</u></p> <p>Il concorrente dovrà presentare la lista dei prodotti offerti.</p>	<p>La Commissione giudicherà le proposte sulla base del seguente CRITERIO MOTIVAZIONALE: fattibilità, completezza, coerenza, l'efficacia, premiando i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - varietà dei prodotti offerti; - maggior utilizzo di prodotti di prima qualità e di marche leader nel settore; - presenza di prodotti differenziati per diabetici/per intolleranti al latte e derivati/per celiaci/per ipertesi, proteici 	15			Lista prodotti
E	<p><u>Catalogo prodotti aggiuntivi</u></p> <p>Il concorrente potrà fornire un elenco di prodotti, aggiuntivi rispetto a quelli richiesti nel Capitolato Tecnico prestazionale, con l'indicazione della <u>macrocategoria di appartenenza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - prodotti senza glutine; - prodotti senza lattosio; - prodotti vegani; - prodotti dietetici/ipocalorici; - prodotti da agricoltura biologica; - prodotti da commercio equo-solidale; - altri prodotti aggiuntivi. <p><u>(Nel caso in cui il prodotto appartenga a più categorie, andrà indicato solo in una di esse. Qualora fosse riproposto in più categorie, verrà conteggiato solo una volta).</u></p> <p>Utilizzando il modulo Allegato B.1 "Catalogo aggiuntivo prodotti". Si chiede di inserire max 1</p>	<p><u>0,15 PUNTI per ogni prodotto offerto (fino a un massimo di 6 punti)</u></p>	6			Lista prodotti aggiuntivi

	prodotto per riga fino ad un max di 40 prodotti.					
F	<u>Certificazioni</u> UNI EN ISO 22000:2005 sicurezza alimentare SA 8000 responsabilità sociale ed etica ISO 14001 gestione AMBIENTE	3 PUNTI per ogni certificazione posseduta. <i>In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete la certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese componenti;</i> <i>- in caso di consorzi di cui all'art. 65 le (b), c), d), D.Lgs. 36/2023, la certificazione dovrà essere posseduta dal consorzio o da una delle consorziate.</i>		9		Dichiarazione
G	<u>Prodotti da filiera corta</u> Impegno a fornire prodotti biologici da filiera corta tra la selezione offerta, per almeno 5 prodotti tra quelli del catalogo dei prodotti a base di gara. La conformità a tale requisito è verificata in sede di esecuzione contrattuale sia sulla base delle fatture o dei documenti di trasporto, sia con eventuale sopralluogo in situ. In sede di esecuzione del contratto sono richieste le fatture o i documenti di trasporto.	4 punti: IMPEGNO ASSUNTO 0 punti: IMPEGNO NON ASSUNTO			5	Dichiarazione
	PUNTEGGIO TOTALE		50	15	5	
			70			

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 35 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 18.4.

18.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base della seguente formula:

$$C_i = mc$$

dove mc è la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice a ciascun concorrente (C_i =coefficiente attribuito al concorrente i -esimo).

Ogni Commissario provvederà, in base ai criteri motivazionali indicati per ciascuno degli elementi qualitativi, ad attribuire discrezionalmente un coefficiente da 0 a 1 sulla base dei seguenti parametri:

Non valutabile	coefficiente pari a 0	Questa valutazione si applica quando il servizio proposto è del tutto inadeguato rispetto a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante ovvero presenta una non corrispondenza alle aspettative. Questa valutazione si applica anche nel caso di assenza di elementi certi per la determinazione del punteggio.
Gravemente insufficiente	coefficiente pari a 0,2	Trattazione insufficiente o descrizioni gravemente lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto ai temi costituenti il parametro oggetto di valutazione o rispetto ad alternative possibili. I vantaggi o benefici conseguibili dalla Stazione Appaltante non risultano per nulla chiari, o non trovano assoluta dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
Insufficiente	coefficiente pari a 0,4	Trattazione non completamente sufficiente o descrizioni parzialmente lacunose, che denotano una limitata rispondenza della proposta rispetto ai temi costituenti il parametro oggetto di valutazione o rispetto ad alternative possibili. I vantaggi o benefici conseguibili dalla Stazione Appaltante non risultano del tutto chiari, o non trovano completa dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono abbastanza significativi.
Sufficiente	coefficiente pari a 0,5	Trattazione sintetica e solo parzialmente adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante, contraddistinta però da una sufficiente efficienza o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro oggetto di valutazione o rispetto ad alternative possibili. I vantaggi o benefici conseguibili dalla Stazione Appaltante sono in massima parte analitici, ma comunque sufficientemente significativi.
Buono	coefficiente pari a 0,6	Trattazione completa, ma appena esauriente rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante, contraddistinta da una discreta efficienza o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro oggetto di valutazione o rispetto ad alternative possibili. I vantaggi o benefici conseguibili dalla Stazione Appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici, ma comunque significativi.
Distinto	coefficiente pari a 0,8	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza ed efficacia della proposta, rispetto al tema costituente il parametro oggetto di valutazione o rispetto ad alternative possibili. I vantaggi o benefici conseguibili dalla Stazione Appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
Ottimo	coefficiente pari a 1	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente in quanto risulta del tutto aderente alle aspettative della Stazione Appaltante. La sua presentazione è più che esaustiva e ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari, utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell'operatore economico ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

I commissari potranno esprimere anche coefficienti intermedi centesimali, qualora la proposta sia valutata intermedia tra i parametri sopra indicati.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un punteggio sulla base della formula matematica indicata sopra.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA

ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da 0 a 1, calcolato tramite la formula "quadratica" come indicato nella sottostante tabella:

n°	DESCRIZIONE	FORMULA ATTRIBUZIONE COEFFICIENTE	PUNTI MAX
1.	Percentuale di rialzo sul Canone annuo da corrispondere all' Ente da parte del Concessionario del servizio pari a € 5.100,00	$C_i = (R_i/R_{max})$ dove C_i = coefficiente del concorrente i-esimo variabile tra 0 e 1 R_i = percentuale di rialzo offerto dal concorrente i-esimo R_{max} = percentuale di rialzo dell'offerta più conveniente	15
2.	Percentuale di ribasso da applicare al listino prezzi posto a base di gara da parte del Concessionario del servizio.	$C_i = (R_i/R_{max})$ dove C_i = coefficiente del concorrente i-esimo variabile tra 0 e 1 R_i = percentuale di ribasso offerto dal concorrente i-esimo R_{max} = percentuale di ribasso dell'offerta più conveniente	15

18.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio mediante il metodo "aggregativo compensatore":

$$P_i = C_i \times P_{max}$$

P_i = singolo punteggio attribuito al concorrente i-esimo

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per ogni singolo criterio

P_{max} = massimo punteggio conseguibile per ciascun criterio.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato, attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Il punteggio di ciascuna offerta è dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti per ciascun criterio, inclusi i punteggi tabellari.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato, attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Il punteggio riparametrato relativo all'offerta tecnica sarà sommato al punteggio relativo all'offerta economica, al fine dell'individuazione della migliore offerta.

Si precisa che ai fini della verifica di anomalia, di cui al punto 23 del presente Disciplinare, si terrà conto del punteggio attribuito dalla Commissione prima della riparametrazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 01 agosto 2016, n. 3455 e sez. V, 30 gennaio 2017, n. 373, TAR Veneto, sez. I del 09 febbraio 2018 n. 145 e T.A.R. Lazio, Roma, III-quater, 11 agosto 2020, n. 9155).

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è

composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non

- rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In assenza di qualsiasi forma di meccanismo di individuazione delle offerte anomale, ai fini dell'applicazione dell'art. 110 del D.Lgs.n.36/2023, si stabilisce sin d'ora che l'unico elemento specifico ed oggettivo che potrà far apparire anormalmente bassa una offerta, è dato dal palese disequilibrio tra la qualità delle proposte contenute nell'offerta tecnica ed un eventuale eccesso di ribasso. Si precisa sin d'ora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.Lgs.n.36/2023, che qualora una o più offerte venissero sottoposte a subprocedimento di verifica di congruità, l'iter viene qui di seguito meglio specificato. A ciascun concorrente la cui offerta risulterà anormalmente bassa è tenuto a presentare, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, le SPIEGAZIONI, da presentarsi sottoforma di relazione tecnico illustrativa, ed attenenti alla sostenibilità economica dell'offerta presentata dal concorrente, con particolare riferimento alle voci di prezzo che nell'economia complessiva possono apparire sottostimate.

23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, dirigente del Settore Economico Finanziario, procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione della concessione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra esplicitati, scorrendo la graduatoria.

L'Ente Concedente richiederà all'aggiudicatario, prima dell'avvio del servizio, di produrre la documentazione comprovante i criteri premiali previsti nel disciplinare di gara e la relazione relativa all'applicazione dei

CAM di cui al DM 09.04.2025, previsti nel capitolato tecnico prestazionale, nella quale sono descritte le scelte adottate, le verifiche di conformità nonché la documentazione comprovante il rispetto degli stessi; verrà altresì richiesta la dichiarazione di conformità a standard sociali minimi.

La mancata presentazione di detta documentazione nel termine assegnato comporterà la revoca della aggiudicazione;

Trattandosi di concessione di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, non si applicano, ai sensi dell'art. 18 comma 3, lett.d) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., i termini dilatori di cui all'art. 18, commi 3 e 4 del Decreto stesso.

Il contratto è stipulato entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2 del D. Lgs.36/2023.

A seguito di richiesta motivata proveniente dal Concessionario, la data di stipula del contratto può essere differita, purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Ente concedente, il Concessionario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

Al Concessionario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto del Concessionario, può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il Concessionario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Il Concessionario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante in modalità elettronica, secondo le norme vigenti ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, mediante scrittura privata tra le parti.

Sono a carico dell'aggiudicatario l'imposta di bollo di Euro 120,00 come previsto dalla tabella A, allegata I 4, D. Lgs. 36/2023 ed eventuali spese di registrazione dovute, facendo presente che la registrazione del contratto, trattandosi di scrittura privata, avviene solo in caso d'uso.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario qualora necessario comunicherà alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62,

come modificato con D.P.R. n.81 del 13 giugno 2023 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante (disponibile all'indirizzo <https://amministrazionetrasparente.comune.castelfrancoveneto.tv.it/home/disposizioni-general/atti-general/codice-di-comportamento-del-comune-di-castelfranco-veneto/>) e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO pubblicato nel sito comunale al seguente indirizzo <https://amministrazionetrasparente.comune.castelfrancoveneto.tv.it/home/performance/piano-della-performance/> In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti sopra citati.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

In merito ai segreti tecnici o commerciali eventualmente contenuti nella documentazione prodotta in sede di gara si precisa che costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, quelle relative all'organizzazione, quelle finanziarie, ossia il know-how aziendale, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni siano segrete, nel senso che non siano, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; abbiano valore economico in quanto segrete; siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete (Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 e art. 98 del Codice della proprietà industriale - Dlgs 30/2005).

Alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali in materia (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 16 gennaio 2020 n. 399; CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 7 gennaio 2020 n. 64; CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - sentenza 1 luglio 2021 n. 5286), l'operatore che presentasse istanza di accesso agli atti di gara, in presenza di segreti tecnici o commerciali, dovrà fornire "la dimostrazione della specifica e concreta indispensabilità a fini di giustizia" della documentazione richiesta, poiché, secondo la sopra citata giurisprudenza, nel caso di sussistenza di segreti tecnici e/o commerciali, "la mera intenzione di verificare e sondare l'eventuale opportunità di proporre ricorso giurisdizionale (anche da parte di chi vi abbia, come l'impresa seconda graduata, concreto ed obiettivo interesse) non legittima un accesso meramente esplorativo a informazioni riservate".

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Venezia.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati.

Titolare del trattamento: Comune di Castelfranco Veneto, Via F.M. Preti, 36 – 31033 Castelfranco Veneto Veneto (TV), telefono 0423 7354 - e-mail: comune@comune.castelfranco-veneto.tv.it - pec: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it, nella persona del Sindaco pro tempore;
D.P.O./R.P.D. Responsabile della protezione dei dati: Avv. Mattia Tacchini, Via XX Settembre 46 - 28925 – VERBANIA ,email: mt@mattiatacchini.it,pec: mattia.tacchini@pec.it.

Base giuridica e finalità del trattamento: Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Castelfranco Veneto acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di compiti di

interesse pubblico o connessi a pubblici poteri nell'individuazione dell'affidatario di contratti per servizi/forniture/lavori del Titolare, la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati (aggiudicatari), per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Castelfranco Veneto ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti (artt. 6, c. 1 lett. e) e 10 del Regolamento UE 679/2016).

Diritti dell'interessato.

In qualità di interessato, l'Appaltatore può presentare al Comune di Castelfranco Veneto, relativamente ai propri dati personali, istanza:

di accesso, per sapere se sia in corso un trattamento degli stessi ed ottenere informazioni in merito;

di rettifica, per garantirne la correttezza;

di cancellazione, la quale è possibile solo se compatibile con il "Piano di conservazione" del "Manuale di gestione dei documenti e dei flussi documentali", poiché il Comune di Castelfranco Veneto è soggetto a precisi obblighi normativi di conservazione dei dati personali;

di limitazione del loro trattamento, anche opponendosi alla loro cancellazione qualora gli stessi siano necessari per tutelare un suo diritto in sede giudiziaria;

di opposizione al trattamento, che ha effetto solo qualora il Titolare del trattamento non debba obbligatoriamente proseguire lo stesso.

L'istanza può essere presentata direttamente al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Qualora ritenga che il trattamento si svolga in violazione del GDPR, può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali od all'Autorità di Controllo dello Stato Membro ove risiede o lavora.

Modalità del trattamento

I dati dell'Appaltatore sono trattati in forma digitale nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 GDPR, ossia secondo correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, riservatezza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Ad essi sono riservate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ovvero al fine di prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. Il conferimento dei dati personali è necessario ed il loro mancato rilascio preclude la possibilità di dare seguito agli adempimenti di legge. Non è prevista: la diffusione dei dati ottenuti; l'uso di trattamenti o processi decisionali automatizzati volti a profilare gli interessati; il trasferimento verso paesi terzi od organizzazioni internazionali. I dati, opportunamente anonimizzati, potranno essere utilizzati per fini statistici.

Destinatari dei dati trattati

I dati saranno comunicati al personale interno autorizzato al trattamento ed impegnato alla riservatezza del Settore Contratti Appalti e Provveditorato e se del caso, potranno essere comunicati a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica. Potranno essere comunicati ad ulteriori soggetti esclusivamente in virtù di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati saranno conservati per il conseguimento delle finalità sopra indicate per le quali sono stati raccolti, ossia per il periodo necessario all'espletamento del procedimento amministrativo correlato.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

IL DIRIGENTE

Dott. Emanuele Muraro

F.to digitalmente

"Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa."